

F.A.Q.

PROCEDURA APERTA APPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO "PISCINA SOLARI" REP. 01/2014 - CIG: 5722589DD2 - CUP: H46E14000030004.

D. 1

La scrivente impresa attesta SOA nelle sotto elencate categorie:

- OG1 in IV-bis
- OG11 in V
- OS3 in IV
- OS28 in IV-bis

Chiede con il presente quesito se può partecipare autonomamente alla gara in oggetto.

Nel merito si richiama quanto comunicato da parte dell'AVCP rispettivamente con:

- Determina n. 8/2002 del 7/05/2002
- Parere n. 201 del 18/11/2010
- Parere n. 149 del 14/09/2011

R.1

Così come già chiarito nel Bando e nel Disciplinare di gara, in materia di requisiti di partecipazione, si applica la normativa vigente. Pertanto, la Stazione Appaltante si conforma a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V nella sent. 4481 del 12/07/2010, orientamento seguito dall'AVCP (Pareri n. 201 del 18/11/2010 e n. 149 del 14/09/2011).

D. 2

Con riferimento all'individuazione delle categorie SOA per la partecipazione all'appalto, la Stazione appaltante ha individuato la categoria OS6 come categoria prevalente, categoria a qualificazione non obbligatoria. Individua, inoltre, che l'importo dei lavori della categoria OS6 risulta molto vicino all'importo dei lavori della categoria scorporabile OG1.

Per giurisprudenza costante seguita anche da recenti indirizzi dell'AVCP (Parere n. 149 del 14/09/2011) ai bandi di gara indetti per l'affidamento di un appalto di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (finiture di opere generali e materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possano partecipare alla procedura di gara, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opere generali OG1 (conferma della sent. del TAR Liguria-Genova, Sez. II, n. 1931/2008; Consiglio di Stato Sez. V. 12/07/2010 n. 4481).

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante che possa esplicitamente chiarire tale possibilità nel bando *de quo* in ottemperanza alle ultime indicazioni giurisprudenziali.

R.2

Vedi R.1

D. 3

Con la presente sono a richiedere se la qualificazione nella categoria OS6, categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria di cui la scrivente impresa è priva, possa essere coperta dalla categoria OG1 posseduta fino alla classifica VI.

Tale richiesta di chiarimento nasce sulla scorta della lettura del Parere n. 149 del 14/09/2011 dell'AVCP e della sent. del Consiglio di Stato, Sez. V del 12/07/2010 n. 4481.

R.3

Vedi R.1

D. 4

Con la presente, si chiedono chiarimenti sui criteri di aggiudicazione dell'appalto, ovvero se sarà effettuato il "taglio delle ali" (media aritmetica dei ribassi percentuali con esclusione del 10% incrementata dello scarto medio aritmetico), oppure si applicherà il criterio del massimo ribasso?

R.4

Si procederà, ai sensi dell'art. 122, co. 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

D. 5

Con la presente si richiede se c'è equivalenza tra le categorie OS6 (cat. prevalente richiesta) e OG1?

R.5

Vedi R.1

D. 6

Per la partecipazione all'appalto la Stazione Appaltante ha individuato la categoria OS6 come categoria prevalente, categoria non a qualificazione obbligatoria.

Per giurisprudenza costante seguita anche da recenti indirizzi dell'AVCP (Parere n. 149 del 14/09/2011) ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori che prevedono come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (finiture di opere generali e materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opere generali OG1 (conferma della sent. del TAR Liguria-Genova, Sez. II, n. 1931/2008; Consiglio di Stato Sez. V. 12/07/2010 n. 4481).

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante che possa esplicitamente chiarire tale possibilità nel bando de quo in ottemperanza alle ultime indicazioni giurisprudenziali.

R.6

Vedi R.1

D. 7

E' possibile partecipare con la cat. OG1 in alternativa della cat. OS6, secondo il principio espresso dall'AVCP con Determinazione n. 8/2012 e secondo i criteri indicati nel D.P.R. 207/2010 art. 79, comma 16?

R.7

Vedi R.1 e R.9

D. 8

Con riferimento all'individuazione delle categorie SOA per la partecipazione all'appalto, la Stazione appaltante ha individuato la categoria OS6 come categoria prevalente, categoria a qualificazione non obbligatoria. Individua, inoltre, che l'importo dei lavori della categoria OS6 risulta molto vicino all'importo dei lavori della categoria scorporabile OG1.

Per giurisprudenza costante seguita anche da recenti indirizzi dell'AVCP (Parere n. 149 del 14/09/2011) ai bandi di gara indetti per l'affidamento di un appalto di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (finiture di opere generali e materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possano partecipare alla procedura di gara, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella

categoria di opere generali OG1 (conferma della sent. del TAR Liguria-Genova, Sez. II, n. 1931/2008; Consiglio di Stato Sez. V. 12/07/2010 n. 4481).

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante che possa esplicitamente chiarire tale possibilità nel bando de quo in ottemperanza alle ultime indicazioni giurisprudenziali.

R.8

Vedi R.1

D. 9

I requisiti per le categorie OS3-OS28-OS30 possono essere soddisfatti con il possesso della cat. OG11?

R.9

Si

D. 10

Nel bando viene indicata come categoria SOA prevalente la OS6 II, essendo in possesso della categoria SOA OG1 classifica VII è possibile subappaltare la categoria SOA OS6 in classifica II?

R.10

Si, nella misura del 30%

D. 11

- a) Le categorie OS3-OS28-OS30 sono sostituibili dalla categoria OG11?
- b) E' ammesso l'avvalimento per la categoria prevalente?

R.11

- a) Vedi R.9
- b) Si

D. 12

Si chiede se avendo la categoria OG1 VIII possiamo partecipare come impresa singola avendo OG1 in luogo della OS6 prevista.

R.12

Vedi R.1